



Delibera della Giunta Regionale n. 482 del 27/07/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA
RICERCA E L'INNOVAZIONE

U.O.D. 1 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO ANNO ACCADEMICO 2017/2018.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 *“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”* ha reso l'ambito del diritto allo studio universitario una competenza regionale, assegnando allo Stato la competenza legislativa esclusiva della determinazione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni;
- b. che il DPCM. 9 aprile 2001, avente ad oggetto *“Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”*, detta indirizzi e criteri:
 - b.1 per la determinazione delle condizioni di merito ed economiche degli universitari ai fini dell'accesso ai servizi e al godimento degli interventi non destinati alla generalità degli studenti;
 - b.2 sulle tipologie minime ed i relativi livelli degli interventi che le Regioni debbono attuare per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari;
 - b.3 per la graduale riqualificazione della spesa;
 - b.4 per il riparto del Fondo Statale Integrativo destinato alla concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio;
 - b.5 per l'inserimento degli iscritti alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, di cui alla L. n. 508/1999, tra gli aventi titolo agli interventi e servizi riservati agli studenti universitari ;
- c. che con decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, recante *“revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari, legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lett. A), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”* è stata abrogata la citata l. n. 390/1991 (ad eccezione dell'art. 21), rivisitando l'intera disciplina materia di diritto allo studio universitario e rinviando, con l'art. 7, comma 7, ad un apposito decreto ministeriale, volto a stabilire, tra l'altro, i nuovi requisiti di eleggibilità e merito;
- d. che, come previsto dall'art. 2, comma 1 del citato decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, lo stesso decreto, in attuazione degli art. 3 e 34 della costituzione, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e , in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;
- e. che la Regione Campania con Legge regionale 18 maggio 2016 n.12 *“Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario”* ha ridefinito il sistema di strutture e servizi ed interventi in materia di diritto allo studio universitario attraverso l'adeguamento dell'assetto organizzativo delle aziende per il diritto allo studio universitario a criteri di efficienza ed economicità avviando il percorso diretto ad una semplificazione e razionalizzazione del sistema di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario, pur garantendone una tutela unitaria ed assicurandone una gestione adeguata alle diverse realtà diffuse sul territorio regionale;
- f. che la citata legge regionale, così come modificata dalla L.R. 10 del 31/03/2017, pubblicata sul BURC n. 28 del 31/03/2017, per migliorare e rendere più efficaci le misure di sostegno per il diritto allo studio, coniugandole con esigenze di economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici per gli studenti, istituisce, in luogo delle sette ADISU ex L.R. 21/2002, l'Azienda per il diritto allo studio della Regione Campania (ADISURC) con sede legale e amministrativa a Napoli, per i servizi e benefici in favore degli studenti di cui all'art. 1, comma 3, iscritti alle istituzioni di cui allo stesso comma 3, aventi sede legale nella Regione Campania;
- g. che l'art. 8, comma 5, del dlgs n. 68/2012 stabilisce che *“fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto allo studio*

- universitario in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, relative ai requisiti di merito e di condizione economica”;
- h. che attualmente non è stato ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 7, comma 7, dlgs n. 68/2012;
- i. che con DGR 380 del 27/06/2017 la Giunta regionale, in attuazione dell'art. 12, comma 5, l.r. n. 12/2016, ha approvato il documento denominato “*Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario Anno Accademico 2017/2018*” riservandosi l'approvazione definitiva dello stesso a seguito dell'acquisizione del parere del Consiglio regionale;
- j. che il citato documento prevede, in armonia con le nuove disposizioni introdotte dal dlgs. n. 68/2012, i criteri a cui dovranno attenersi l'ADISURC e le Aziende per il diritto allo studio universitario per gli interventi di competenza, finalizzati all'attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l'anno accademico 2017/2018, nonché i criteri di riparto, tra le Aziende per il dsu in liquidazione, delle risorse finanziarie stanziare in bilancio per il diritto allo studio universitario, nelle more del subentro dell'ADISURC in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;

CONSIDERATO

- a. che l'art. 12, comma 5, l.r. n. 12/2016 prevede l'approvazione da parte della Giunta Regionale della Programmazione annuale degli interventi per il Diritto allo studio Universitario previo parere espresso della Commissione Consiliare Permanente competente per materia,
- b. che la VI Commissione Consiliare Permanente ha espresso, nella seduta del 18/07/2017, parere favorevole al documento di programmazione approvato con DGR 380/2017, contrassegnato dal n. di Reg. Gen. 431/II ;
- c. che il Consiglio regionale ha trasmesso il citato parere con nota acquisita a prot. 504037 del 21/07/2017;

RITENUTO

di poter approvare il documento denominato “*Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario Anno Accademico 2017/2018*” di cui alla DGR 380 del 27/06/2017;

VISTI

- la L.R. n. 12/2016;
- la L.R.10/2017;
- il D.P.C.M. 9/04/2001;
- la L. n. 240 del 30/12/2010;
- il dlgs n. 68 del 29 marzo 2012;
- la DGR 380 del 27/06/2017;
- il parere della VI Commissione Consiliare Permanente n.Reg. Gen. 431/II;

PROPONE e la Giunta in conformità

A voti unanimi

DELIBERA

per le considerazioni in premessa che si intendono integralmente riportate

1.di approvare la “*Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario Anno Accademico 2017/2018*” come da documento allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante;

2.di inviare per gli adempimenti di rispettiva competenza alla Direzione Generale “Università, Ricerca e Innovazione”, alla Direzione Generale “Risorse Finanziarie”, nonché al BURC per la pubblicazione